



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 16 ottobre 2007.

Pubblicato presso l'Albo Pretorio in data

REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

INDICE ANALITICO

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità delle norme

Art. 2 - Competenza del servizio

CAPO II – DISCIPLINA DELLE DENUNCE DI MORTE E DEI SEPPELLIMENTI

Art. 3 - Richiami normativi.

Art. 4 - Autorizzazione alla sepoltura

Art. 5 - Riscontro diagnostico

Art. 6 - Periodo di osservazione

Art. 7 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO III - SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 8 - Deposizione del cadavere nella cassa

Art. 9 - Obbligo del feretro individuale - Verifica

Art. 10 - Caratteristiche feretri per inumazioni

Art. 11 - Casse per le tumulazioni

Art. 12 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Art. 13 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 14 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art. 15 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Art. 16 - Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma

Art. 17 - Fornitura gratuita dei feretri

Art. 18 – Richiami normativi

CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 20 - Servizio di trasporto funebre

Art. 21 - Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffa

Art. 22 - Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune

Art. 23 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Art. 24 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità

Art. 25 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art. 26 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 27 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

Art. 28 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

Art. 29 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

CAPO V - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 30 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Art. 31 - Ricevimento cadaveri

Art. 32 - Registro annuale delle inumazioni e estumulazioni - Obblighi del custode del cimitero

Art. 33 - Consegna registro al Comune

Art. 34 - Divieto di riapertura del feretro

CAPO VI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 35 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Art. 36 - Disposizioni campi comuni

Art. 37 - Sepolture private - Natura e concessione

Art. 38 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

Art. 39 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero

Art. 40 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

Art. 41 - Ossario e cinerario comune

CAPO VII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 42 - Inumazioni e tumulazioni - Disposizioni comuni.

Art. 43 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

Art. 44- Introduzione di cassette con resti mortali e urne cinerarie in nicchie occupate da feretri.

Art. 45 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

Art. 46 - Tumulazione provvisoria

Art. 47 - Inumazioni - Scavatura e utilizzazione delle fosse

Art. 48 - Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

Art. 49 - Deposizione del feretro nella fossa

Art. 50 - Tumulazioni - Spese di manutenzione

Art. 51 - Sistema di tumulazione

Art. 52 - Tumulazioni provvisorie

Art. 53 - Divieto di riapertura sepolture

CAPO VIII – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 54 - Riferimenti normativi

Art. 55 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 56 - Urne cinerarie – Trasporto – Destinazione - Dispersione

CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 57 - Esumazioni - Carattere

Art. 58 - Esumazioni straordinarie

Art. 59 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Art. 60 - Ossa provenienti dalle esumazioni

Art. 61 - Estumulazioni ordinarie

Art. 62 - Divieto di riduzione di salme estumulate

Art. 63 - Estumulazioni straordinarie

Art. 64 - Norme particolari per le estumulazioni e le esumazioni

Art. 65 - Corrispettivi

CAPO X - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 66 - Atto di concessione.

Art. 67 - Diritto di sepoltura per tombe individuali

Art. 68 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali

Art. 69 - E s c l u s i o n i

Art. 70 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

Art. 71 - Concessioni speciali gratuite

- Art. 72 - Costruzioni su aree in concessione**
- Art. 73 - Trasferimento a parenti e rinuncia al diritto d'uso**
- Art. 74 - Decadenza della concessione.**
- Art. 75 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n. 803/1975**
- Art. 76 - Retrocessione di loculi**
- Art. 77 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero**
- Art. 78 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni**
- Art. 79 - Manutenzione sepolture private**
- Art. 80 - Effetti della revoca delle concessioni**
- Art. 81 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali**

CAPO XI - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

- Art. 82 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili**
- Art. 83 - Onoranze funebri particolari**

CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 84 - Custodia dei cimiteri**
- Art. 85 - Lavori privati nei cimiteri.**
- Art. 86- Materiali di scavo.**
- Art. 87 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.**
- Art. 88 - O r a r i o**
- Art. 89 - Ingresso al cimitero**
- Art. 90 - Circolazione e sosta**
- Art. 91 - Accesso ai cimiteri per lavori**
- Art. 92 - Divieti di ingresso**
- Art. 93 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari**
- Art. 94 - Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali**
- Art. 95 - Pulizia interna**
- Art. 96 - Divieti speciali**
- Art. 97 - Obbligo di comportamento**
- Art. 98 - Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali**
- Art. 99 - Atti a disposizione del pubblico**

CAPO XIII - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- Art. 100 - Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri**
- Art. 101 - C u s t o d e**
- Art. 102 - Relazione annuale del custode**
- Art. 103 - Responsabilità**
- Art. 104 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni**
- Art. 105 - Compiti particolari del custode**
- Art. 106 - Necrofori - Compiti**

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 107 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni**
- Art. 108 - Ordinanze del Sindaco**
- Art. 109 - Richiamo norme vigenti**
- Art. 110 - Abrogazione precedenti disposizioni**
- Art. 111 - Entrata in vigore**

REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità delle norme

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 42 del T.U. sull'Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare, nazionale o regionale, vigente in materia.

Art. 2 - Competenza del servizio

1. La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutari, è attribuita al funzionario responsabile del servizio stesso, nominato con provvedimento del Sindaco e in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza e la vigilanza del Sindaco stesso, fatte salve le competenze di altri Enti ed Autorità in materia. In tale compito il funzionario si avvale della collaborazione dell'Unità sanitaria locale, dei medici necroscopi, dei dipendenti comunali addetti al servizio ovvero del personale del soggetto esterno cui è affidato il servizio in concessione od in appalto.
2. L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE DENUNCE DI MORTE E DEI SEPPELLIMENTI

Art. 3 - Richiami normativi.

1. Per quanto riguarda i procedimenti e gli adempimenti in materia di decessi, denuncia dei decessi e delle cause di morte, di servizio necroscopico, di autorizzazione alla sepoltura, riscontro diagnostico, osservazione ed interventi sui cadaveri, trattamento dei resti mortali, si richiamano espressamente le disposizioni recate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e s.m.i., e dalla normativa, generale e speciale, nazionale e regionale, di riferimento, rivolgendosi il presente regolamento alla disciplina di dettaglio di propria competenza.
2. Si richiama quindi la disciplina attuativa delle funzioni e compiti amministrativi conferiti alle Regioni con D.Lgs 31.03.1998, n.112, e s.m.i., e quella recata dal D.P.C.M. 26 maggio 2000, ed in particolare la D.G.R. n. 1607 del 12.12.2001 (Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria), la D.G.R. n. 603 del 30.03.2005 (Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di Polizia Mortuaria), la D.G.R. n. 1066 del 21.06.2006 (semplificazione procedure obsolete), la D.G.R. 20.12.2006, n. 2274, la Legge Regionale 21.07.2004, n. 12 in materia di cremazione e servizi cimiteriali.

Art. 4 - Autorizzazione alla sepoltura

1. - L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali o diverse disposizioni del medico necroscopo, e se non si è accertato della morte per mezzo della

certificazione prevista dalla D.G.R. 20.12.2006, n. 2274 e s.m.i., rilasciata sull'apposita modulistica .

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore.
3. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane. Per i nati morti ed i prodotti abortivi si osservano in ogni caso le disposizioni recate dal DPR n. 285/1990 e dal DPR 3 novembre 2000, n. 396.
4. Nel caso di decessi avvenuti in luoghi aperti o pubblici (strade, esercizi pubblici e luoghi assimilabili), e al di fuori delle ipotesi di decesso dovute a reato, il Sindaco, previa proposta o richiesta dell'Autorità Sanitaria, autorizza il trasporto della salma presso il luogo indicato per il trascorrere del periodo di osservazione.

Art. 5 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e s.m.i, e dall'eventuale disciplina speciale sopravvenuta.
2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma dell'art.6 e del capo VIII del D. Lgs 17.03.95 n.230, e s.m.i.
3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità sanitaria locale.
4. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 6 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore, salvo diverse prescrizioni, dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive integrazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore dell'Unità sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.
4. Per quanto non ulteriormente previsto in materia nel presente regolamento, anche in tema di casistica particolare, si richiama espressamente la normativa tutta tempo per tempo vigente.

Art. 7 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie e trattamenti di conservazione

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del regolamento nazionale

di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dell'eventuale disciplina regionale di dettaglio. In particolare si richiama la D.G.R. 21 giugno 2006, n. 10066 che, tra l'altro ha sospeso l'obbligo di cui all'art. 48 del D.Lgs 285/1990 che impone l'obbligo all'operatore sanitario di procedere al trattamento antiputrefattivo.

CAPO III - SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 8 - Deposizione del cadavere nella cassa

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nella cassa.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa secondo le previsioni di cui al DPR n. 285/1990 oltre che delle specifiche prescrizioni impartite all'uopo dai competenti funzionari dell'Unità sanitaria locale.

Art. 9 - Obbligo del feretro individuale - Verifica

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Prima dell'impiego ogni feretro, non fornito dal Comune, deve essere verificato dal necroforo per accertarne le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.

Art. 10 - Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 11 - Casse per le tumulazioni

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui ai successivi articoli.

Art. 12 -Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, ovvero dall'organo regionale a ciò designato in virtù delle funzioni delegate.

3. È, altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 13 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante non più di 100 Km., salvi i casi di cui ai successivi articoli sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 14 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
12. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

13. È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Dirigente Responsabile del Servizio V Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione dell'Umbria, ai sensi della D.G.R. n. 1607/2001, o da diverso organo tempo per tempo individuato dalla Regione stessa.

Art. 15 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Dirigente di cui al comma 13 dell'articolo precedente, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di cui al precedente art. 30 con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.
2. L'autorizzazione, con le stesse modalità, è altresì necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 16 - Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma

1. All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti.
2. A cura dei necrofori sarà collocata sul feretro una targa di piombo col nome del defunto e l'anno di morte impressi a martello.
3. Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura, una congrua quantità di segatura di legno o torba od altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile.
4. All'atto della chiusura della salma nel feretro, la verifica della identità del defunto, l'applicazione dei sigilli per attestare la regolarità del confezionamento e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto, sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto i quali accertano l'avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio, ai sensi della D.G.R. n. 1066/2006, e s.m.i..
5. Tale verbale, nel caso di trasporto della salma in altro Comune, deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero del luogo di destinazione. Copia di detto verbale, sottoscritto dal funzionario incaricato del ricevimento della salma del Comune di destinazione, dovrà essere rimessa al Comune di Deruta e conservata agli atti.

Art. 17 - Fornitura gratuita dei feretri

1. È a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempre chela salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Art. 18 – Richiami normativi

1. Sino a diverse disposizioni da parte dell'Autorità competente, si applicano le disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti previsti dagli artt. 83, 84, 86 comma 5, e 88 commi 1 e 2, del DPR n.285/1990 ai sensi della D.G.R. 21 giugno 2006, n. 1066 e s.m.i..

CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. È vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.

2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.
3. I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Art. 20 - Servizio di trasporto funebre

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sarà eseguito da imprese funebri autorizzate a cura della famiglia.
2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e certificati ai sensi della D.G.R. n. 1066/2006, e s.m.i... .
3. Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

Art. 21 - Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffa

1. I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.
2. Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e s.m.i e relativa eventuale disciplina Regionale e comunale.
3. Nei casi previsti di trasporto gratuito, le spese relative sono a carico del Comune e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
4. È escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro.

Art. 22 - Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune

1. Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, il Comune può imporre il pagamento da parte della impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale in applicazione della norma di cui all'art. 19, 3° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, si osservano le prescrizioni recate dalla legge e dal presente regolamento.
2. Ai sensi della D.G.R. n. 1066/2006, sono sospesi l'obbligo delle certificazioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990 e le procedure di cui all'art. 18 della stessa legge.

Art. 24 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

4. Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
5. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 25 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione al trasporto, redatta ai sensi della normativa vigente, dal permesso di seppellimento redatto dal competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso e dal verbale di chiusura del feretro.
2. Per le salme provenienti dall'Estero si applica la normativa vigente in materia di passaporto mortuario.

Art. 26 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo.
3. In caso di affidamento personale dell'urna, oltre alle annotazioni di cui alla D.G.R. n. 603/2005, e s.m.i., al Sindaco di partenza dell'urna stessa compete anche l'autorizzazione preventiva al suo trasferimento in altro luogo.

Art. 27 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, copia del decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 28 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui agli articoli precedenti in tema di trasporto, le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 29 – trasporto dei cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come modificati dalla D.G.R. n. 1607/2001 e s.m.i..

CAPO V - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 30 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.
3. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro, conservati presso di sé e regolarmente registrati .

Art. 31 - Ricevimento cadaveri

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e all'art. 4 della Legge Regionale 21 luglio 2004, n. 12:
 - a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
 - b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.
2. Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita e documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 32 - Registro annuale delle inumazioni e estumulazioni - Obblighi del custode del cimitero

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui ai successivi articoli; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dal relativo atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'imumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 33 - Consegnare registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 34 - Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria, o negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 35 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
2. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, salvo gli eventuali diritti stabiliti dal Comune, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 36 - Disposizioni campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Art. 37 - Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo VI.
2. Esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo, di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o columbari costruiti direttamente dal Comune;
 - d) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
 - e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcro di famiglia o per collettività;
 - f) nella concessione d'uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dalla Giunta Comunale. Di norma la tariffa viene inizialmente approvata in occasione di ampliamenti o completamenti delle aree cimiteriali.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 lett.c), prima parte, l'assegnazione dei loculi avverrà con discrezione di scelta per file, fino ad esaurimento degli stessi disponibili nel blocco e secondo criteri, se difformi da quelli generali previsti nel presente regolamento, approvati dalla Giunta Comunale per ciascuno dei gruppi di loculi o columbari di nuova realizzazione o per particolari esigenze di efficiente gestione delle disponibilità.

Art. 38 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.
2. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti .
3. E' facoltà del Comune concedere una area adeguata del cimitero alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali.

Art. 39 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero

1. La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della legge Regionale n. 12/2004 e s.m.i..

Art. 40 - Pianimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

1. L'ufficio comunale competente deve essere dotato di una pianimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale. Copia di detta pianimetria e dei relativi aggiornamenti deve essere custodita anche presso l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio dello Stato Civile e l'Ufficio incaricato per la stipulazione dei contratti delle concessioni cimiteriali.
2. Detta pianimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 41 - Ossario e cinerario comune

1. Ogni cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In ogni cimitero deve essere realizzato un cinerario comune così come previsto dall'art.14 della circolare 24 giugno 1993 n.24 del Ministero della Sanità, e secondo le linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 603/2005.

CAPO VII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 42 - Inumazioni e tumulazioni - Disposizioni comuni.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché quelle recate dalla disciplina Regionale di riferimento e quelle integrative di questo regolamento.

Art. 43 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria, ove esistente ed a norma, previa autorizzazione, e per i giorni ivi prescritti, dall'organo a ciò deputato ai sensi della normativa di riferimento. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e s.m.i. .

Art.44 - Introduzione di cassette con resti mortali e urne cinerarie in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza.
2. L'introduzione delle predette cassette metalliche o delle urne cinerarie ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco.
3. Non è consentita l'introduzione di cui al comma 1 nell'ipotesi di inumazione.

Art. 45 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune, o dal soggetto gestore dei cimiteri comunali con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree non comprensivi dei detti oneri.
2. Sono comunque a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati e ornamentali.

Art. 46 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria non è prevista. In casi eccezionali, quando non siano disponibili i loculi, il Comune ha facoltà di concedere la tumulazione del feretro in un loculo di tumulazione provvisoria.
2. All'atto di prenotazione della relativa sepoltura il Concessionario versa una cifra stabilita come acconto, che verrà detratta dal prezzo della concessione del loculo prescelto, a ultimazione del medesimo ed al momento della stipulazione del contratto.
3. Le spese di traslazione del feretro saranno a carico del Comune.
4. La durata della concessione verrà calcolata a partire dal giorno di tumulazione provvisoria.

Art. 47 - Inumazioni - Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli .
2. Le fosse comuni devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno, a cura del Comune.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disaggregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
6. Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
7. A domanda scritta dei parenti il Sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dal Consiglio comunale.
8. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere approvate dal Sindaco, in sede di autorizzazione.
9. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

10. L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal Comune, anche per il tramite di soggetti terzi, con apposito regolamento.

Art. 48 - Fosse per inumazione persone aenti oltre 10 anni di età

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 49 - Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
2. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui agli articoli precedenti.
3. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla D.G.R. 1607/2001 e s.m.i.

Art. 50 – Tumulazioni - Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 51 - Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
2. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato.
3. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché le disposizioni procedurali ed amministrative di competenza della Regione dell'Umbria.

Art. 52 - Tumulazioni provvisorie

1. Le disposizioni dell'art. 47 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria, di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso, purchè all'interno del territorio comunale.

Art. 53 - Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del

periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO VIII – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 54 – Riferimenti normativi

1. Per la cremazione dei cadaveri, la conservazione e la dispersione delle ceneri relative, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, del D. M. 16 maggio 2006, della Legge 30 marzo 2001, n. 130, della Legge Regionale 21 luglio 2004, n. 12 e nelle linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 603 del 30 marzo 2005, per quanto non diversamente disposto nel presente Regolamento.

Art. 55 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune di decesso ed è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità recate al punto 4 della D.G.R. 30 marzo 2005, n. 603, e s.m.i.
2. Il Sindaco del comune di decesso informa il Sindaco del Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione rilasciata.
3. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.

Art. 56 – Urne cinerarie – Trasporto – Destinazione - Dispersione

1. Si osservano in materia le disposizioni di cui ai punti 8 e 9 della D.G.R. . 603/2005.
2. Il Comune di Deruta si riserva la facoltà di dotare il sistema cimiteriale comunale di columbari appositi e di individuare, sempre all'interno delle are cimiteriali appositi spazi (cinerari comuni) per la dispersione delle ceneri.

CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 57 - Esumazioni - Carattere

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file,e secondo le procedure previste dalla normativa Regionale.
3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
4. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 58 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità e eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza degli organi e autorità di cui alla richiamata normativa nazionale e regionale di riferimento e con le procedure e le modalità vi previste.

Art. 59 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dell'Unità sanitaria locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 60 - Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dal presente regolamento.
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo le modalità di legge tempo per tempo prescritte.
3. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che avrà facoltà di utilizzarle secondo necessità.

Art. 61 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Ulteriori abbreviazioni dei termini possono essere autorizzate, ricorrendone i requisiti, dal Servizio V – Prevenzione e sanità Pubblica della direzione regionale alla sanità e servizi sociali della regione Umbria, con le modalità e procedure di cui alla D.G.R. n. 1607/2001.
5. Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere dell'Autorità Sanitaria.

Art. 62 - Divieto di riduzione di salme estumulate

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

- Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 63 - Estumulazioni straordinarie

- Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. Si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 21 giugno 2006, n. 1066 in materia di semplificazione delle procedure ritenute obsolete.

Art. 64 - Norme particolari per le estumulazioni e le esumazioni

- Si applicano alle estumulazioni ed alle esumazioni le disposizioni previste dall'art. 83 del DPR 285/90 e, per ciò che concerne le operazioni e la relativa verbalizzazione, le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2274/2006 e s.m.i..

Art. 65 - Corrispettivi

- Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.
- Quelle straordinarie daranno luogo al pagamento del corrisposto stabilito nella tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
- Per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270 e successive modificazioni.

CAPO X - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 66 - Atto di concessione.

- La concessione di aerea cimiteriale è atto di disposizione di proprietà demaniale e si configura giuridicamente come una concessione/contratto.
- La concessione di aree, loculi, colombari, ossari e cellette deve infatti risultare da regolare atto scritto da rilasciarsi a cura dell'Ufficio comunale competente, nelle forme di legge e a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabilito dal Comune.
- Il concessionario può chiedere con istanza motivata al Sindaco la variazione dello ius sepulchri. Il Sindaco, su conforme parere del competente Ufficio comunale e in base alla disponibilità di aree sepolcrali può concedere l'uso temporaneo di altra area. Si fa luogo a nuovo contratto-concessione.

Art. 67 - Diritto di sepoltura per tombe individuali

- Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona in occasione del decesso della quale viene richiesta la concessione. Nell'arco della durata temporale della concessione il diritto di sepoltura si trasmette ai familiari secondo le previsioni di cui al comma successivo.
- Qualora non diversamente indicato, e nel caso di concessioni affidate in vita al soggetto richiedente, il diritto di sepoltura è circoscritta al concessionario stesso ovvero, in caso di premorienza, al coniuge, agli ascendenti (propri o del coniuge) e collaterali di 1^o grado (genitori e fratelli) e ai figli, qualora non titolari di diritto si sepoltura in altra concessione. Detta circostanza dovrà essere espressamente dichiarata dal titolare della concessione in sede di richiesta di tumulazione.
- Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 50, salvo rinnovo. La durata della concessione, di norma stabilita in occasione della realizzazione degli ampliamenti o completamenti cimiteriali, è quella recata dal relativo contratto.
5. Nei limiti delle effettive disponibilità, il Comune può concedere ai coniugi la sepoltura in tombe individuali adiacenti a richiesta ed oneri dei richiedenti la sepoltura.

Art. 68 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) - a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tale caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro;
 - b) - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:
 - agli ascendenti e discendenti in linea retta;
 - ai fratelli e sorelle consanguinei;
 - al coniuge;
 - c) - ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.
2. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di anni 99 salvo rinnovo.

Art. 69 - E s c l u s i o n i

1. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 70 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o, se anteriore, del pagamento del prezzo.
2. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
3. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 71 - Concessioni speciali gratuite

1. La Giunta Municipale può riconoscere meriti civili o religiosi a persone decedute e concedere conseguentemente a titolo gratuito ai loro familiari il loculo o area cimiteriale nel quale le salme stesse debbano essere o siano state tumulate o inumate.

Art. 72 - Costruzioni su aree in concessione

1. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta su deliberazione della Giunta municipale.
2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
3. I singoli progetti devono essere approvati dal competente ufficio comunale, previa acquisizione dei pareri prescritti dalla normativa generale e speciale di riferimento. Nell'atto di approvazione è indicato il numero di salme ammesse nel sepolcro. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno.
4. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
5. A lavori ultimati l'Ufficio tecnico comunale provvede al collaudo.

6. Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali deve essere presentato un disegno a firma del capo mastro o marmista. L'approvazione ed il collaudo sono di competenza dell'Ufficio tecnico comunale.
7. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

Art. 73 - Trasferimento a parenti e rinuncia al diritto d'uso

1. E' ammesso il trasferimento a parenti ascendenti e discendenti in linea diretta dell'uso e la rinuncia al diritto d'uso della concessione medesima previa apposita richiesta degli interessati contenente anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale andranno indicati tutti gli aventi diritto.
2. L'eventuale istanza del singolo interessato che dichiari per iscritto nella stessa, sotto la piena esclusiva e personale responsabilità, di agire con il consenso di tutti gli altri aventi diritto esonerà il competente Ufficio comunale da ogni ulteriore accertamento in merito.
3. Il Comune rimborserà al concessionario delle aree cimiteriali una somma pari al 50% per la rinuncia al diritto d'uso prima della utilizzazione della concessione medesima previa presentazione di apposita richiesta sottoscritta in proprio, o per delega scritta, da tutti gli aventi diritto ed indicante contestualmente le modalità ed i beneficiari del pagamento.
4. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art. 74- Decadenza della concessione.

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente articolo quando:
 - a) per le sepolture individuali l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
 - b) per le sepolture di famiglia o collettività la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
2. Nel caso di cui al precedente comma, lett. c), sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono. Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.
3. Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione da notificarsi agli interessati, se reperibili.
4. Analoga procedura deve seguirsi nei casi in cui non sia possibile stabilire con certezza il novero degli aventi diritto e la sepoltura venga reclamata da chi sia in grado di provare il proprio titolo.

Art. 75 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n. 803/1975

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (10 febbraio 1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui alle leggi vigenti.

Art. 76 – Retrocessione di loculi

1. La retrocessione dei loculi cimiteriali, nei limiti di cui al presente regolamento, resta regolata quanto alle procedure di stima dalla metodologia approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 aprile 1995.
2. I loculi oggetto di retrocessione per i quali non è possibile, sulla scorta degli atti d'ufficio, accertare il titolo della concessione relativa, saranno riacquisiti nella disponibilità del Comune senza liquidazione di alcun compenso al rinunciatario.

Art. 77 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 78 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.
3. Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui alle circolari del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n.24 e n. 10 del 31.7.1998, e s.m.i.

Art. 79 - Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
2. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 80 - Effetti della revoca delle concessioni

1. Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentita l'Unità sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune.
3. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
4. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al 4° grado sempreché nello stesso cimitero.
5. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art. 81 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dall'Ufficio addetto, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

CAPO XI - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 82 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In particolare le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come i cimiteri, alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

Art. 83 - Onoranze funebri particolari

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni recate dal DPR n. 285/1990 in tema di tumulazioni per eccezionali benemerenze presso tombe di famiglia
2. Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari) si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e s.m.i..

CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 84 - Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di apertura stabiliti con provvedimento del Sindaco o della Giunta Municipale dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente e, se del caso dell'Autorità Sanitaria, e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 85 - Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro può essere eseguito da privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale .
2. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
5. Il titolare della concessione o autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la eventuale documentazione prevista in materia dalle leggi vigenti in merito ai soggetti incaricati della materiale esecuzione.

6. In caso sia necessaria, per l'esecuzione dei lavori, l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale, troverà applicazione la vigente normativa comunale, anche tariffaria, in materia, con applicazione massima della tariffa per i giorni festivi.
7. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
8. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.
9. La concessione o autorizzazione dovrà essere esibita al custode del cimitero prima dell'inizio dei lavori. Il custode, pertanto, prima dell'esecuzione di qualsiasi dovrà accertarsi del possesso del titolo abilitante, avvertendo tempestivamente in caso contrario l'Ufficio Tecnico Comunale o il responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 86 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 87 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività e i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
Nel periodo dal 26 Ottobre al 5 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri, mentre sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 88 - Orario

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza o con deliberazione della Giunta Municipale. L'orario dovrà essere riportato all'ingresso del cimitero.

Art. 89 - Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. È fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Art. 90 - Circolazione e sosta

1. È vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.
2. È vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
4. È vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art. 91- Accesso ai cimiteri per lavori

1. Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 92 - Divieti di ingresso

1. Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 93 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

1. È vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriferenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 94 - Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.
2. È consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 1,10. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.
3. Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari e l'obbligo della loro manutenzione, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art. 95 - Pulizia interna

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte colla più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta colla massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

Art. 96 - Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. È vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. È pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 97 - Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunziarlo all'autorità giudiziaria.

Art. 98 - Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, nonché ai funerali, dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - coniuge convivente;
 - figli;
 - genitori;
 - altri parenti in ordine di grado.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.
4. In caso di concorrenza di più persone nello stesso ordine di priorità, le disposizioni di cui al presente articolo dovranno essere impartite congiuntamente ed espressamente da tutti gli aventi diritto, non potendo altrimenti procedere in merito l'Ufficio Comunale competente.

Art. 99 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il custode chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
 - a) del registro delle sepolture;
 - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
 - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

CAPO XIII - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 100 - Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali o dal contratto di appalto, convenzione o concessione con ditte o soggetti terzi, comunque assicurando almeno un custode in ciascun cimitero comunale.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo, relative alle figure ed alle mansioni del personale addetto ai cimiteri, nel caso di gestione esternalizzata degli stessi si intendono riferiti al complesso degli adempimenti del soggetto gestore e, in quanto tali, vanno considerati come contenuti dei relativi rapporti contrattuali.

Art. 101 - C u s t o d e

1. Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc., e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero e dell'Autorità sanitaria locale e del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
2. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

Art. 102 - Relazione annuale del custode

1. Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari .

Art. 103 - Responsabilità

1. Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 104 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

1. Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio **competente** una copia del registro relativo all'anno precedente.

Art. 105 - Compiti particolari del custode

1. Spetta, inoltre, al custode:
 - a) - ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) - tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 52 del presente regolamento;
 - c) - sorvegliare i cadaveri depositi nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - d) - provvedere con l'aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - e) - assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - f) - provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - g) - assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavaci, disinfezioni, ecc.;
 - h) - raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati nonché classificare e smaltire i rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale secondo il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 45 del D.LGS 5.2.1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni";
 - i) - tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - l) - vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzione di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
 - m) - provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
 - n) - custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - o) - segnalare al coordinatore dell'Unità sanitaria locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
 - p) - denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
 - q) - attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

Art. 106 - Necrofori - Compiti

1. Ai necrofori, oltre alla collaborazione con il custode per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:
 - a. verifica dei feretri prima del loro impiego;
 - b. deposizione della salma nel feretro e chiusura dello stesso;

- c. assistenza alla saldatura delle casse metalliche;
 - d. caricamento o scaricamento dei feretri dal carro funebre;
 - e. accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento sul quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto;
 - f. ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.
2. Ove manchi il necroforo per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno eseguiti dal custode.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.108 - Ordinanze del Sindaco

1. È fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dal T.U. n. 267/2000 in materia di sanità ed igiene.

Art. 109 - Richiamo norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nella normativa tutta, **anche regionale**, regolante la materia e già, capo per capo, citata nel presente regolamento.

Art. 110 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. È abrogata qualunque disposizione di competenza comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 111 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore come da disposizioni dettate dallo Statuto Comunale.